SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 luglio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 201

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Situazione del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2000.

01A8176

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 202

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999 del personale del CONI.

01A5825

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2001, n. **303.**

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 55, istitutivo del Ministero delle politiche agricole e forestali, e gli articoli 4, 7 e 33;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 28 agosto 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Vista la nota n. 12 del 30 aprile 2001, con la quale la Corte dei conti ha formulato osservazioni di legittimità in merito agli articoli 2, comma 6, 4 e 5;

Ritenuto di adeguare il testo alle citate osservazioni della Corte dei conti;

Vista la successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) Ministro: il Ministro delle politiche agricole e forestali;

c) Ministero: il Ministero delle politiche agricole e forestali;

d) decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

f) ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Art. 2.

Ministro ed Uffici di diretta collaborazione

1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, degli Uffici di diretta collaborazione che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

2. Sono Uffici di diretta collaborazione:

a) l'Ufficio di Gabinetto;

b) l'Ufficio legislativo;

c) la Segreteria del Ministro;

d) la Segreteria tecnica del Ministro;

e) l'Ufficio per la stampa e la comunicazione;

f) il Servizio di controllo interno di cui all'articolo 4, comma 5;

g) l'Ufficio dei rapporti internazionali.

3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa.

4. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato svolgono attività di supporto alle funzioni dei medesimi, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero, ivi compresi quelli di diretta collaborazione.

5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di Gabinetto e legislativo.

6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, collabora con il Ministro nell'attività di indirizzo politico-amministrativo e coordina gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto è definita l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione. Il Capo di Gabinetto può nominare uno o più vice capi di Gabinetto.

Art. 3.

Funzioni degli Uffici di diretta collaborazione

1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici. Fa altresì parte della Segreteria del Ministro il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

2. La Segreteria tecnica del Ministro svolge compiti di supporto tecnico allo stesso per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti il settore agricolo e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attività di supporto è svolta in raccordo con i dipartimenti e gli uffici dirigenziali generali competenti, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, e l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre amministrazioni interessate.

3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto cura l'attività di supporto all'organo di direzione politica in materia di rapporti con le regioni e coordina in particolare la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e, fatte salve le competenze del Ministro ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, con il Consiglio di Stato e cura altresì l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Tale ufficio può essere articolato in distinte aree organizzative di carattere non dirigenziale.

4. L'Ufficio legislativo cura l'attività di supporto all'organo di direzione politica in materia di rapporti con le regioni e l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Partecipa, ove necessario, alla elaborazione delle normative dell'Unione europea. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Cura gli adempimenti connessi agli atti di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero e svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro ed i Sottosegretari, anche nei confronti dei dipartimenti e degli uffici dirigenziali generali del Ministero.

5. L'Ufficio per la stampa e la comunicazione cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.

6. L'Ufficio rapporti internazionali cura i rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali collegate alle attività del Ministero e svolge funzioni di supporto al Ministro per l'organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali, in collaborazione con l'Ufficio per la stampa e la comunicazione. Cura i rapporti tra il Ministro e i comitati alimentazione e agricoltura presso le organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce.

Art. 4.

Servizio per il controllo interno

1. Il Servizio per il controllo interno, di seguito denominato servizio, svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Le attività di controllo interno sono svolte da dirigenti appartenenti al ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, ovvero da esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione.

3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

4. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e coordina la propria attività con il comitato tecnico-scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

5. Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale, nell'ambito di quello previsto all'articolo 5, comma 1, costituito complessivamente fino ad un massimo di otto unità.

Art. 5.

Personale degli Uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 8, è stabilito complessivamente in settantacinque unità comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti Uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite di dieci unità del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato, e nel limite di dieci unità, esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Può altresì essere chiamato a far parte del Gabinetto, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere diplomatico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, nell'ambito del contingente complessivo di settantacinque unità stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a otto, ivi compresi quelli attribuiti ai dirigenti non titolari di centri di responsabilità amministrativa, nei limiti dell'esistente dotazione organica. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993, dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

3. Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo dell'Ufficio stampa e del portavoce del Ministro e dal responsabile dell'Ufficio rapporti internazionali si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti al ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.

Art. 6.

Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione

1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché fra i docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché fra i docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

3. Il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate

alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

4. Il Capo dell'Ufficio per la stampa e la comunicazione è nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.

5. Il Capo della Segreteria, il segretario particolare del Ministro e quello dell'ufficio rapporti internazionali sono scelti fra persone anche estranee alle pubbliche amministrazioni, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.

6. I Capi degli Uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per un periodo massimo pari alla durata effettiva del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

7. I componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, di cui all'articolo 4, comma 2, possono essere confermati entro sessanta giorni dal giuramento del Governo o dalla nomina del nuovo Ministro.

Art. 7.

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:

a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio da fissare, in attesa della riorganizzazione del Ministero ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale del Ministero, aumentata fino al 30 per cento e, successivamente a detta riorganizzazione, ai capi dei dipartimenti del Ministero;

b) per il Capo dell'Ufficio legislativo e il presidente del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiote a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale del Ministero;

c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, per il responsabile dell'Ufficio rapporti internazionali, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per i componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero.

2. Al Capo dell'Ufficio per la stampa e la comunicazione, iscritto nell'apposito albo, è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

3. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento.

4. Ai Capi degli Uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.

5. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

6. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, tenendo conto della specifica qualificazione professionale, nonché della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il relativo onere grava sugli stanzia-

menti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato previsionale della spesa del Ministero.

7. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 6, spetta, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai predetti responsabili, un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

8. L'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare incrementi di spesa rispetto agli attuali stanziamenti di bilancio.

Art. 8.

Segreteria dei Sottosegretari di Stato

1. I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari interessati anche tra estranei alle pubbliche amministrazioni.

2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di settantacinque unità di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

Art. 9.

Modalità della gestione

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilità del capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 145

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi forza di legge ed i regolamenti;

— Si trascrive il testo degli articoli 4, 7, 33 e 55 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione).* — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del

personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità fra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative confrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi».

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro)*. — 1. La costituzione e la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segeterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, fra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri Organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità».

«Art. 33 *(Attribuzioni)*. — 1. Il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Sono attribuiti al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'art. 2 dei decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo.

3. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti ree funzionali:

a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria, trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacultura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia, riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/1995 della Commissione del 7 luglio 1995;

b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del *codex alimentarius*; valorizzazione economica dei prodotti agricoli e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione, attraverso l'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale».

«Art. 55 *(Procedura di attuazione ed entrata in vigore)*. — 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto;

a) sono istituiti:

il Ministero dell'economia e delle finanze,

il Ministero delle attività produttive,

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) sono soppressi:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

il Ministero delle finanze,

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artiganato,

il Ministero del commercio con l'estero,

il Ministero delle comunicazioni,

il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

il Ministero dell'ambiente,

il Ministero dei lavori pubblici,

il Ministero dei trasporti e della navigazione,

il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

il Ministero della sanità,

il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

il Ministero della pubblica istruzione,

il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e giustizia assumano rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri in conformità con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo.

4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94.

5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.

6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1.

7. Al riordino del magistrato delle acque di Venezia e del magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo l997, n. 59.

8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato ai Ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.

9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole «per le amministrazioni e le aziende autonome» sono sostituite dalle parole «per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome».

— Si trascrive il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999 uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere a disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente

del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche ammministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amrfiinistrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, e aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso».

— Il testo del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sano determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Si trascrive il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che ha recepito il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego):

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)* (Art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998). — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di Uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedi-

menti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determiino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario *ad acta*, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1999, come recepito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 165/2001, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 300/1999 si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, recita: «Regolamento recante disciplina della modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca di informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che ha recepito il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993:

«Art. 4 *(Indirizzo politico-amministrativo - Funzioni e responsabilità)* (Art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del decreto legislativo n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareti alle autorità amministrative indipendenti ed ai Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti ai principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro».

— Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1993, come recepito dell'art. 14 del decreto legislativo n. 165/2001, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 29/1993, come recepito dell'art. 4 del decreto legislativo n. 165/2001, si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 4:

— Si trascrive il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendiconti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 6 *(Le valutazioni e il controllo strategico)*. — 1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attivita stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva della congruenza e/o degli eventuali scostamenti, tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali, fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione».

— Si trascrive il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»:

«Art. 7 *(Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri)*. — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.

2. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico e dell'osservatorio di cui al comma 3. Il comitato è composto da non più di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri,

uno in materia di metodologia della ricerca valutativa, gli altri nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche. Si applica, ai membri del comitato, l'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non può durare complessivamente in carica per più di sei anni. Il comitato formula, anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.

3. L'osservatorio è istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è organizzato con decreto del Presidente del Consiglio. L'osservatorio, tenuto anche conto delle esperienze in materia maturate presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno, con riferimento anche, ove da queste richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali.».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1993, come recapito dell'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che ha riportato il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)* (Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratterisiiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di struttura articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*.

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24, comma 2.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

— Si trascrive il testo dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150:

«Art. 5 *(Inserimento nel ruolo unico).* — 1. Entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento le amministrazioni sono tenute a trasmettere alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, per i dirigenti già appartenenti ai propri ruoli, i dati essenziali da inserire nel ruolo unico, di cui all'art. 4, comma 2. Entro i successivi sessanta giorni sono trasmesse le ulteriori informazioni da inserire nella banca dati informatica ai sensi del predetto art. 4, comma 2.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soppressi i ruoli della dirigenza delle singole amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e cessa di produrre effetti la pregressa appartenenza ad un ruolo. I dirigenti già in servizio confluiscono automaticamente nel ruolo unico dalla stessa data.

3. Dalla data di cui al comma 2 tutti i dirigenti, reclutati anche a seguito di concorsi indetti precedentemente da amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono inseriti nel ruolo unico. I dirigenti reclutati per specifiche e particolari professionalità tecniche sono iscritti, nell'ambito delle rispettive fasce, nelle distinte sezioni che ne evidenziano la peculiare professionalità. I dirigenti cui sono attribuite dall'ordinamento funzioni amministrative di tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, riconosciute dal diritto internazionale, sono iscritti, nell'ambito delle rispettive fasce, in una distinta sezione.

4. *(Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).*

5. I dirigenti di seconda fascia ai quali sia conferito un incarico dirigenziale generale ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 restano iscritti nella medesima fascia e transitano nella prima se uno o più incarichi durino complessivamente, anche per periodi non continuativi, almeno cinque anni.

6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento incrementate da un numero di unità corrispondente agli altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento».

— Si trascrive il testo del comma 14 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»:

«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1993, come recepito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 165/2001, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993, come recepito dall'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001, si veda nelle note all'art. 5.

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1993, come recepito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 165/2001, si vede nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è il seguente:

«Art. 4 *(Gestione unificata delle spese strumentali).* — 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responabilità amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferire provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese a all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza».

01G0363

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 21 marzo 2001.

Approvazione della tabella per l'erogazione del contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2001-2003 a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 dicembre 1982, n. 948, con la tabella allegata, relativa ai contributi a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 13 novembre 1998, n. 4778, sull'ultima revisione della tabella stessa;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della citata legge n. 948 del 1982 detta tabella deve essere sottoposta alla revisione per il triennio 2001-2003;

Vista la documentazione prodotta dagli enti a carattere internazionalistico ai fini dell'inserimento in tabella;

Esaminata l'attività svolta dagli enti già iscritti nella precedente tabella sulla scorta delle relazioni trasmesse al Parlamento e delle risultanze della vigilanza esercitata;

Ritenuto opportuno continuare a sostenere i programmi di attività condotti dagli enti già iscritti in tabella anche nel triennio 2001-2003;

Preso atto che una parte dello stanziamento complessivo a favore degli enti a carattere internazionalistico è destinata all'attuazione dell'art. 2 della citata legge n. 948 del 1982 che prevede la concessione di contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari;

Sentiti i pareri delle commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato;

Decreta:

È approvata la tabella allegata al presente decreto per l'erogazione del contributo ordinario annuale per il triennio 2001-2003, a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri in revisione della tabella allegata alla legge 28 dicembre 1982, n. 948.

Il contributo suddetto è stabilito per ciascun ente nella misura indicata nella tabella stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 marzo 2001

Il Ministro degli affari esteri
DINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

ALLEGATO

LEGGE 28 DICEMBRE 1982, N. 948

TABELLA 2001-2003

Ente	Contributo
1 Associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE)	65.000.000
2 Centro studi americani	65.000.000
3 Centro studi di politica internazionale (CeSPI)	234.000.000
4 CIPMO (Centro italiano per la pace in Medio Oriente)	28.000.000
5 CIME (Consiglio italiano del movimento Europeo)	140.000.000
6 Comitato atlantico	55.000.000
7 Fondazione per la pace e la cooperazione internazionale «Alcide De Gasperi»	132.000.000
8 Forum per i problemi della pace e della guerra	38.000.000
9 Istituto affari internazionali (IAI)	637.000.000
10 Istituto per la cooperazione economica internazionale e i problemi dello sviluppo (ICEPS)	65.000.000
11 Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente (IPALMO)	281.000.000
12 Istituto italiano per l'Asia (ISIA)	28.000.000
13 Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI)	740.000.000
14 Istituto internazionale di diritto umanitario	28.000.000
15 Istituto per l'Europa centro-orientale e Balcanica	38.000.000
16 Istituto universitario di studi europei	38.000.000
17 Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI)	750.000.000
18 Università del Mediterraneo (UNIMED)	38.000.000
TOTALE DEI CONTRIBUTI ORDINARI	3.400.000.000
Contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari (art. 2 della legge 28 dicembre 1982, n. 948)	655.000.000
TOTALE GENERALE	4.055.000.000

01A8024

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 luglio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della cancelleria della sezione civile del tribunale di Piacenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte d'appello di Bologna in data 21 maggio 2001, prot. n. 5077, dalla quale risulta che la cancelleria della sezione civile del tribunale di Piacenza indicata nel disposto del presente decreto non è stata in grado di funzionare regolarmente nei giorni 14, 15 e 16 marzo 2001 a causa delle operazioni di trasferimento temporaneo dei rispettivi uffici;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della cancelleria della sezione civile del tribunale di Piacenza nei giorni 14, 15 e 16 marzo 2001, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 luglio 2001

Il Ministro: CASTELLI

01A8025

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 giugno 2001.

Variazione di denominazione di una marca di tabacco per sigarette e radiazione di due marche di sigari di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere, su richiesta della ditta fornitrice alla variazione di denominazione di una marca di tabacco per sigarette di provenienza U.E.;

Ritenuto, altresì, che occorre provvedere, su richiesta della ditta fornitrice, a nome e per conto della ditta rappresentata alla radiazione dalla tariffa di vendita di due marche di sigari, di provenienza U.E.;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della sottoindicata marca di tabacco per sigarette di provenienza U.E. è variata come segue:

da Mano (American Blend) a Mano Mild.

Art. 2.

Le seguenti marche di sigari di provenienza U.E. sono radiate dalla tariffa di vendita: Paul Olsen «my own blend» Coronas (cod. 986); Paul Olsen «my own blend» Robustos (cod. 990)

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 giugno 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti, il 22 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 43

01A8018

DECRETO 11 luglio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 giugno 2001 e scadenza 16 giugno 2003, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziara 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 luglio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 102.039 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 10 settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 7 e 26 giugno 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 15 giugno 2001, e scadenza 16 giugno 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale

e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 15 giugno 2001, e scadenza 16 giugno 2003, fino all'importo massimo di 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 7 giugno 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 7 giugno 2001.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 7 giugno 2001, entro le ore 11 del giorno 11 luglio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 7 giugno 2001.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 7 giugno 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 12 luglio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 luglio 2001, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 213 del 1998, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 luglio 2001; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.41), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2003, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A8290

DECRETO 23 luglio 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantaquattro giorni relativo all'emissione del 16 luglio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 6 luglio 2001 che hanno disposto per il 16 luglio 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 luglio 2001;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 16 luglio 2001 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 luglio 2001 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,937 per i buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni e a 95,886 per i buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno finanziario 2001, ammonta a L. 61.734.995.653 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 15 ottobre 2001; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno finanziario 2002, ammonta a L. 477.924.622.994 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 15 luglio 2002.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 98,694 per i buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni e a 94,972 per i buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A8317

DECRETO 23 luglio 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centocinquantasette giorni relativi all'emissione del 10 luglio 2001 (terza tranche).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 3 luglio 2001 che ha disposto per il 10 luglio 2001 l'emissione della terza tranche dei buoni ordinari del Tesoro annuali, con scadenza 14 dicembre 2001, della durata residua di centocinquantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione della terza tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 10 luglio 2001;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta della terza tranche dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 10 luglio 2001 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione della terza tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 10 luglio 2001 il prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centocinquantasette giorni è risultato pari a 98,139.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno finanziario 2001, ammonta a L. 27.021.625.666 per i titoli a centocinquantasette giorni con scadenza 14 dicembre 2001.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i buoni ordinari del Tesoro a centocinquantasette giorni è risultato pari a 97,722.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A8318

DECRETO 23 luglio 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni relativo all'emissione del 10 luglio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 18 luglio 2001 è di 102.644 miliardi di lire (pari a 53.011 milioni di euro);

Decreta:

Per il 31 luglio 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 31 gennaio 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 6.250 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 luglio 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Ai sensi degli articoli 1, 13 e 14 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, è disposto, altresì, il 27 luglio 2001, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) dell'esercizio finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A8319

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 giugno 2001.

Proroga della validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato sino al 31 dicembre 2001.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visti il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 28 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1987 ed i successivi decreti modificativi del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 14 ottobre 1994 e del 6 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 22 agosto 1996, concernenti le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 29 novembre 2000 con il quale la validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato, già confermata con proroga sino al 31 dicembre 2000 con i decreti ministeriali 18 luglio 1997, 13 dicembre 1997, 22 dicembre 1998 e 28 dicembre 1999, è stata prorogata fino al 30 giugno 2001;

Attesa la necessità, nelle more della definizione delle previsioni normative di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 143/1997, di confermare comunque la validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali prorogandone la scadenza fino al 31 dicembre 2001;

Decreta:

Per i motivi nelle premesse specificati, la validità delle attuali tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato è prorogata sino al 31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A8017

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Antonio Galeotta», in Margherita di Savoia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti il verbale ispettivo del 25 novembre 1998 redatto dalla lega nazionale delle cooperative e mutue, nei confronti della società cooperativa edilizia a r.l. «Antonio Galeotta», con sede in Margherita di Savoia (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa a r.l. «Antonio Galeotta», con sede in Margherita di Savoia (Foggia), alla piazza Marconi n. 10, costituita in data 15 marzo 1967, con atto a rogito notaio dott. Rizzo Nicolò di Margherita di Savoia, omologato dal tribunale di Foggia con decreto 3 maggio 1967, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Spadaccino Fabio Antonio con studio in Foggia alla via Piave n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A7930

DECRETO 31 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola Le Pagliare soc. coop. a r.l.» (già Cooperativa agricola Belvedere soc. coop. a r.l.), in Supersano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 7 settembre 1999 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Lecce nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola Le Pagliare soc. coop. a r.l.», con sede in Supersano (Lecce);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola Le Pagliare soc. coop. a r.l.» (già Cooperativa agricola Belvedere soc. coop. a r.l.), con sede in Supersano (già Casarano (Lecce), alla via Vittorio Emanuele n. 14, costituita in data 19 giugno 1987, con atto a rogito notaio dott. Italo Aromolo di Casarano, omologato dal tribunale di Lecce con decreto 14 luglio 1987, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e il dott. Massimo Perrone con studio in Nardò (Lecce), Corso Galliano n. 2A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A7929

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 giugno 2001.

Annullamento della cancellazione della società cooperativa «Aracri» in Cinquefrondi dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000;

Visto il decreto direttoriale del 20 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2001, con il quale si disponeva la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperativa «Aracri» per il mancato pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997/1998;

Visto il ricorso inoltrato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV in data 14 maggio 2001 avverso la cancellazione della cooperativa «Aracri»;

Visto la nota n. 3939 del 7 giugno 2001, della direzione generale della cooperazione - Divisione IV;

Visto la documentazione esibita dal ricorrente;

Decreta

l'annullamento del decreto direttoriale del 20 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2001, poiché la cooperativa «Aracri» con sede in Cinquefrondi, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Tripodi, in data 13 aprile 1994, repertorio n. 3171, registro società n. 3384 del tribunale di Palmi, ha provveduto in data 10 febbraio 1999, con versamento al servizio riscossione tributi - E.T.R. S.p.a., sede di Reggio Calabria, al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie relativo al biennio 1997/1998.

Reggio Calabria, 25 giugno 2001

Il direttore provinciale: LAGANÀ

01A7914

DECRETO 28 giugno 2001.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto il decreto n. 8/97 del direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Rovigo con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. per il quadriennio 1997/2001;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto inoltre, l'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/89 del 14 aprile 1989;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 di unificazione degli ex uffici periferici del Ministero del lavoro nelle direzioni regionali o provinciali del lavoro;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 479;

Tenuto conto tra l'altro del rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, già previsto per il consiglio di amministrazione I.N.P.S. (art. 35 decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970);

Considerato che ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi vengono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti in provincia;

Che per una corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva i criteri di valutazione, che detti criteri vengono individuati nei seguenti (circolare Ministero lavoro n. 14/1995 del 1° gennaio 1995):

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla risoluzione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

Acquisiti a mezzo di apposito interpello dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori (autonomi e non) e dei datori di lavoro della provincia gli elementi utili per la valutazione del grado di rappresentatività delle stesse a livello locale;

Esaminate le rilevazioni statistiche relativamente al biennio 1999/2000, che danno conto della consistenza del ricorso da parte delle singole organizzazioni sociali della provincia alle attività istituzionali dell'ufficio (trattazione vertenze individuali e plurime - deposito

accordi e contratti - costituzione collegi conciliazione ex art. 7 legge n. 300/1970 - procedure per il ricorso agli ammortizzatori sociali ecc.) per l'espletamento delle loro funzioni di assistenza, consulenza e rappresentanza dei soggetti associati;

Acquistite dalla locale CCIAA e dalla sede provinciale I.N.P.S. di Rovigo, dati ed elementi utili per valutare l'importanza e consistenza dei diversi settori economici e produttivi della provincia;

Sentite, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 le organizzazioni sindacali di categoria;

Considerato che, ai fini della ripartizione dei componenti di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989, sono risultati prevalenti nell'economia provinciale i settori dell'agricoltura, del secondario e del terziario e che rispetto a ciò, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle valutazioni, compiute alla stregua dei criteri precedentemente indicati, sono risultate maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali datoriali: associazione agricoltori della provincia di Rovigo - associazione degli industriali della provincia di Rovigo, Ascom-Apar, Confesercenti, C.N.A.;

Considerato ancora che dagli esiti dell'istruttoria e dalla valutazione che parimenti si è effettuata, alla stregua dei criteri di cui prima, sono risultate maggiormente rappresentative, a livello provinciale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori: CGIL-CISL-UIL;

Ritenuto di dover assicurare un pluralismo quanto più significativo alle associazioni sindacali che presentano una rilevanza maggioritaria;

Viste le designazioni pervenute dalle varie associazioni;

Ritenute sussistenti le condizioni tutte per poter provvedere di conseguenza, così;

Decreta:

1. Il comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo è ricostituito come segue:

a) rappresentanti dei lavoratori:

Faccio Uber per il settore primario designato congiuntamente da CGIL - CILS -UIL;

Marabese Italo per il settore primario designato congiuntamente da CGIL - CISL - UIL;

Bolognesi Oppelio Mirco per il settore secondario designato congiuntamente da CGIL - CISL - UIL;

Bellan Ermano per il settore secondario designato congiuntamente da CGIL - CISL - UIL;

Zaghi Martina per il settore secondario designato congiuntamente da CGIL - CISL - UIL;

Pavanello Alessandro per il settore secondario designato congiuntamente da CGIL - CISL - UIL;

Remoto Amedeo per il settore secondario designato congiuntamente da CGIL - CISL - UIL;

Dal Conte Antonio per il settore terziario designato congiuntamente da CGIL - CISL - UIL;

Biolcati Rizzieri Lauro per il settore terziario designato congiuntamente da CGIL - CISL - UIL;

Busson Oscar per il settore terziario designato congiuntamente da CGIL - CISL - UIL;

Testa Giuseppe per i dirigenti di azienda, designato dalla confederazione italiana dirigenti di azienda - unione regionale per il Veneto;

b) rappresentanti dei datori di lavoro:

Zanobbi Rodolfo designato dall'associazione agricoltori della provincia di Rovigo;

Nalin Antonio designato dall'associazione industriali della provincia di Rovigo;

Spinello Giocondo designato congiuntamente da Ascom-Apar, Confesercenti, C.N.A. di Rovigo;

c) rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Sacchetto Guido per i coltivatori diretti, designato dall'associazione Pol. coltivatori diretti di Rovigo;

Morato Arnaldo per gli esercenti attività commerciali, designato congiuntamente da Ascom e da Confesercenti di Rovigo;

Tosi Mauro Giovanni per gli artigiani, designato congiuntamente da APAR e CNA;

d) il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Rovigo;

e) il direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello stato di Rovigo;

f) il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Rovigo.

2. Il comitato nella composizione di cui prima a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, ha la durata di quattro anni a decorrere dal 17 luglio 2001.

3. Il presente decreto a norma dell'art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni, al T.A.R. del Veneto.

Rovigo, 28 giugno 2001

Il direttore provinciale: DRAGO

01A8019

DECRETO 28 giugno 2001.

Ricostituzione della speciale commissione per gli esercenti attività commerciali di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto l'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il decreto n. 9/97 in data 17 luglio 1997 a firma del direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Rovigo;

Visto il proprio decreto n. 24/2001, con il quale è stato ricostituito per il quadriennio 2001/2005, il comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo;

Acquisiti, anche a mezzo di apposto interpello, dalle associazioni sindacali dati ed elementi di valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni di categoria interessate al presente provvedimento (lavoratori autonomi: esercenti attività commerciali);

Ritenuto di dover assicurare un significativo pluralismo delle associazioni sindacali più rappresentative della categoria suddetta, individuate anche sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

partecipazione alla trattazione delle controversie individuali di lavoro;

partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti di lavoro;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni predette, come individuate in base agli elementi di cui prima nonché a quelli desunti dalle rilevazioni statistiche curate dall'ufficio in relazione alle attività istituzionali svolte;

Ritenute sussistenti le condizioni tutte per poter provvedere di conseguenza, così;

Decreta:

1. La speciale commissione per gli esercenti attività commerciali viene ricostituita come segue:

Morato Arnaldo presidente;

Di Martino Salvatore designato dalla Confesercenti di Rovigo;

Basaglia Renzo designato dalla Confesercenti di Rovigo;

Scaroni Laura designata dalla Confesercenti di Rovigo;

Zampini Giampaolo designato dall'associazione commercianti di Rovigo;

il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Rovigo;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Rovigo;

il direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Rovigo.

2. La commissione avrà la medesima durata del comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo, come ricostituito con provvedimento n. 4/2001.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni.

Rovigo, 28 giugno 2001

Il direttore provinciale: DRAGO

01A8020

DECRETO 28 giugno 2001.

Ricostituzione della speciale commisssione per gli artigiani di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto l'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il decreto n. 9/97 in data 17 luglio 1997 a firma del direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Rovigo;

Visto il proprio decreto n. 4/2001, con il quale è stato ricostituito per il quadriennio 2001/2005, il comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo;

Acquisiti, anche a mezzo di apposto interpello, dalle associazioni sindacali dati ed elementi di valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni di categoria interessate al presente provvedimento (lavoratori autonomi: esercenti attività commerciali);

Ritenuto di dover assicurare un significativo pluralismo delle associazioni sindacali più rappresentative della categoria suddetta, individuate anche sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

partecipazione alla trattazione delle controversie individuali di lavoro;

partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti di lavoro;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni predette, come individuate in base agli elementi di cui

prima nonché a quelli desunti dalle rilevazioni statistiche curate dall'ufficio in relazione alle attività istituzionali svolte;

Ritenute sussistenti le condizioni tutte per poter provvedere di conseguenza, così;

Decreta:

1. La speciale commissione per gli artigiani viene ricostituita come segue:

Tosi Mauro Giovanni presidente;

Mastella Domingo designato dalla confederazione nazionale dell'artigianato di Rovigo;

Turcato Daniela designata dalla confederazione nazionale dell'artigianato di Rovigo;

Rossini Mirko designato dall'associazione provinciale artigiani di Rovigo;

Silvestrone Luca designato dall'associazione provinciale artigiani di Rovigo;

il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Rovigo;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Rovigo;

il direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Rovigo.

2. La commissione avrà la medesima durata del comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo, come ricostituito con provvedimento n. 4/2001.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni.

Rovigo, 28 giugno 2001

Il direttore provinciale: DRAGO

01A8021

DECRETO 28 giugno 2001.

Ricostituzione della speciale commissione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto l'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il decreto n. 9/97 in data 17 luglio 1997 a firma del direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Rovigo;

Visto il proprio decreto n. 4/2001, con il quale è stato ricostituito per il quadriennio 2001/2005, il comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo;

Acquisiti, anche a mezzo di apposto interpello, dalle associazioni sindacali dati ed elementi di valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni di categoria interessate al presente provvedimento (lavoratori autonomi: esercenti attività commerciali);

Ritenuto di dover assicurare un significativo pluralismo delle associazioni sindacali più rappresentative della categoria suddetta, individuate anche sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

partecipazione alla trattazione delle controversie individuali di lavoro;

partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti di lavoro;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni predette, come individuate in base agli elementi di cui prima nonché a quelli desunti dalle rilevazioni statistiche curate dall'ufficio in relazione alle attività istituzionali svolte;

Ritenute sussistenti le condizioni tutte per poter provvedere di conseguenza, così;

Decreta:

1. La speciale commissione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni viene ricostituita come segue:

Sacchetto Guido presidente;

Bertoli Vittorio designato dall'associazione Polesana coltivatori diretti;

Biscaro Antonio designato dall'associazione Polesana coltivatori diretti;

Destro Gregorio designato dall'associazione agricoltori della provincia di Rovigo;

Franceschetti Paolo designato dalla confederazione italiana agricoltori di Rovigo;

il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Rovigo;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Rovigo;

il direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Rovigo.

2. La commissione avrà la medesima durata del comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo, come ricostituito con provvedimento n. 4/2001.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni.

Rovigo, 28 giugno 2001

Il direttore provinciale: DRAGO

01A8022

DECRETO 2 luglio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Mediterranea VI a r.l.», in Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del novembre 1998 ed il relativo verbale d'accertamento del 10 luglio 2000, con il quale veniva proposta la sostituzione del liquidatore rag. Claudio Spognardi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 4 aprile 2001;

Ritenuta pertanto, necessaria la sostituzione del rag. Claudio Spognardi;

Decreta

di nominare il dott. Alpestri Mauro, residente in Latina, via Don Luca n. 32, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Mediterranea VI a r.l.», avente sede in Latina, via XXI Aprile n. 53, costituita in data 30 settembre 1983, rogito notaio Farano Raffaello in Latina, repertorio n. 33027, B.U.S.C. n. 2272/208386.

Latina, 2 luglio 2001

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

01A7925

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIRETTIVA 9 maggio 2001.

Direttive per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo delle cooperative di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 febbraio 1985 n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione;

Visto in particolare l'art. 1 della predetta legge n. 49/1985, con il quale è istituito un Fondo di rotazione per lo sviluppo e la promozione della cooperazione, denominato Foncooper, destinato al finanziamento delle cooperative;

Visto l'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, ai sensi del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociàle, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese ed in modo tale da non determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento e l'ammissibilità delle relative spese, per la concessione e il rimborso dei finanziamenti, provvedendo ad individuare i limiti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalità di acquisizione delle relative garanzie;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 1997, n. 229, recante norme di adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di piccole e medie imprese;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, con la quale sono disciplinate le cooperative sociali;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1993, n. 236, concernente tra l'altro la destinazione di risorse alle cooperative sociali e loro consorzi, di cui alla legge n. 381/1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolarmentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la nota del 20 novembre 2000, n. 55725, con la quale la Commissione europea prende atto che le modifiche apportate al regime Foncooper permettono il rispetto dei parametri di intensità di aiuto nelle zone non eleggibili agli aiuti a finalità regionale;

Vista la legge 3 aprile 2001, n. 142, concernente revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Le cooperative destinatarie dei finanziamenti a valere sul fondo di rotazione di cui al titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49, denominato Foncooper, devono:

a) avere natura mutualistica, ai sensi delle norme in materia di cooperazione, con particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello scambio mutualistico;

b) essere iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione ed essere soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) soddisfare i requisiti dimensionali per le. piccole e medie imprese previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, recante norme di adeguamento alla disciplina comunitaria in materia, nonché da eventuali successive modificazioni.

2. Le cooperative che svolgono attività di costruzione ed assegnazione di alloggi per i propri soci sono escluse dai finanziamenti.

3. Nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi, ai fini dell'utilizzazione delle risorse previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1993, n. 236, possono beneficiare dei finanziamenti le cooperative sociali costituite ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 ed i loro consorzi, purché costituiti come società cooperative aventi la base sociale composta da cooperative sociali in misura non inferiore al 70 per cento. Dette cooperative e consorzi devono risultare iscritti alla sezione VIII del registro prefettizio delle cooperative di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 381, oltre che in quella relativa all'attività specifica svolta.

4. La verifica del rispetto dei predetti requisiti è effettuata con riferimento alla data di presentazione delle domande di finanziamento.

Art. 2.

Spese ammissibili e finanziamenti concedibili tassi, durate e modalità di rimborso dei finanziamenti

1. Per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, sono ammissibili a finanziamento le spese, al netto di IVA, sostenute successivamente alla data di presentazione delle domande medesime.

Le spese ammissibili a finanziamento possono comprendere investimenti destinati:

all'acquisizione di aree e/o fabbricati;

all'esecuzione di opere murarie;

all'acquisto, ammodernamento e ristrutturazione di macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresi automezzi targati e natanti, comunque compatibili con la normativa comunitaria.

2. I finanziamenti sono accordati tenendo conto dell'assetto patrimoniale e finanziario delle cooperative richiedenti, delle capacità reddituali prospettiche e del valore delle garanzie acquisibili; l'importo di ciascun intervento viene determinato, con riferimento alle capacità di autofinanziamento, in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare totale delle spese ammissibili e comunque tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese. In particolare le cooperative beneficiarie dovranno partecipare alla copertura finanziaria degli investimenti in misura non inferiore, al netto di qualsiasi aiuto, al 25 per cento degli investimenti stessi.

3. Ciascun finanziamento non può superare l'importo di euro 2.000.000, pari a L. 3.872.540.000.

4. La data di cessazione dell'attività delle cooperative richiedenti, prevista statutariamente, deve essere posteriore alla scadenza dei finanziamenti la cui durata, decorrente dal 1° gennaio o dal 1° luglio antecedente la prima erogazione, è fissata nel limite massimo di dodici anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni; se i progetti non comprendono l'acquisto o l'allestimento di aree, la costruzione, l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento di fabbricati, la durata massima dei finanziamenti è limitata ad otto anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un anno.

5. I finanziamenti sono rimborsati in rate semestrali costanti posticipate ad un tasso di interesse non inferiore al 25 per cento del tasso di riferimento del settore in cui operano le cooperative richiedenti e nel rispetto dei limiti d'intensità di aiuto previsti dalla normativa comunitaria, tenuto conto della dimensione delle cooperative richiedenti e della localizzazione dei progetti. Nel caso di ritardo nel pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza dei finanziamenti di cui all'art. 1, è applicato, a carico delle cooperative beneficiarie, per tutto il periodo di insolvenza, un tasso di mora a favore del Foncooper, pari al tasso ufficiale di riferimento *pro-tempore* vigente maggiorato di tre punti percentuali. Oltre ai tassi di interesse come sopra determinati restano a carico delle cooperative richiedenti soltanto le spese relative ai contratti e quelle, anche tributarie, ad essi inerenti.

6. Ai fini del calcolo dell'agevolazione concedibile si fa riferimento esclusivamente all'equivalente sovvenzione lorda equiparando ad essa la quota di equivalente sovvenzione netta prevista dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese. Tenuto conto del regime fiscale vigente, ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda, l'attualizzazione delle spese relative ai progetti e le differenze tra le rate calcolate al tasso di riferimento e quelle calcolate al tasso agevolato applicato al finanziamento, avviene alla data della prima erogazione del finanziamento stesso, utilizzando il tasso fissato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea in materia. L'intensità delle agevolazioni da riconoscere alle cooperative richiedenti non dovrà superare la misura massima di aiuto consentita al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.

Art. 3.

Accoglimento delle domande istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti

1. L'attività istruttoria della Coopercredito S.p.a. è disciplinata dalla convenzione di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dagli eventuali atti integrativi stipulati con le regioni.

2. Al fine di semplificare le procedure di accesso ai finanziamenti sono applicabili le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni normative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

3. Per le domande di finanziamento inviate a Coopercredito entro il 30 giugno 2000, nonché per le domande di finanziamento relative ad iniziative ubicate nei territori delle regioni a statuto speciale per le quali non è stato ancora disposto il trasferimento delle competenze e delle materie oggetto della presente direttiva, il distinto organo per la gestione del Foncooper di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57:

a) stabilisce, in conformità alle direttive contenute nel presente provvedimento e nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i criteri in base ai quali le domande stesse di finanziamento possono essere presentate, esaminate, accolte e considerate decadute, nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi;

b) delibera, secondo quanto previsto dalla convenzione di cui al comma 5 dell'art. 12 della citata legge 5 marzo 2001, n. 57:

l'accoglimento totale o parziale;

il rigetto di ciascuna domanda;

la revoca dei finanziamenti concessi;

le transazioni, ancorché comportanti rinunce sulle somme mutuate, che si rendessero necessarie nell'interesse del Foncooper;

le variazioni o rinunce alle garanzie acquisite;

le eventuali perdite definitive a carico del Fondo stesso.

4. Per le domande di finanziamento trasmesse successivamente al 30 giugno 2000 relative ad iniziative ubicate nei territori delle regioni a statuto ordinario, si provvede ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

5. Il perfezionamento delle operazioni, l'erogazione delle somme, l'incasso delle rate di. ammortamento, le eventuali procedure esecutive in caso di mancato rimborso, sono curati dalla Coopercredito S.p.a. secondo le proprie norme statutarie.

6. Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva, le limitazioni e le modalità di intervento, con particolare riferimento alle condizioni poste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, saranno indicate con apposita circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

Garanzie

1. I crediti derivanti dai finanziamenti sono garantiti dal privilegio previsto dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che può essere costituito anche su beni di

proprietà di terzi, purché oggetto degli investimenti da finanziare e pertanto destinati al funzionamento ed esercizio della cooperativa.

2. Il privilegio di cui al precedente comma è acquisito con le seguenti modalità:

per i beni immobili, è annotato nell'apposito registro di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 ottobre 1947, n. 1075, presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in relazione alla località in cui si trovano i beni stessi;

per i beni mobili, è annotato nel registro di cui all'art. 1524 del codice civile in relazione alla località in cui si trovano i beni stessi;

per gli automezzi targati e i natanti, è annotato unicamente presso i «Pubblici registri» rispettivamente competenti.

La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2001

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
LETTA

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio*
e della programmazione economica
GIARDA

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 195

01A8048

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIANA

PROVVEDIMENTO 10 luglio 2001.

Annullamento delle ordinanze commissariali del 19 giugno 2001, relative alla localizzazione degli impianti per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti negli ambiti territoriali ottimali, dal n. 1 al n. 9 e degli avvisi pubblici per l'attuazione di cinque corsi di formazione professionale, pubblicati da parte dell'ufficio del vice commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 34 del 6 luglio 2001.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA RIFIUTI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2001, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2001 lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000 e n. 3136 del 25 maggio 2001, recanti le disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dei rifiuti in Sicilia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, sopra specificata, il Presidente della regione è stato nominato Commissario delegato per realizzare le azioni e gli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza *de qua*;

Considerato che, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 1, il commissario delegato - Presidente della regione siciliana può avvalersi di vice-commissari;

Considerato che con disposizione commissariale del presidente della Regione siciliana n. 190 del 17 ottobre 2000, l'assessore regionale al territorio ed all'ambiente, l'on. Carmelo Lo Monte, è stato nominato vice commissario con le competenze afferenti il commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dalle ordinanze del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000, relative alle disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

Considerato che allo stesso vice commissario non sono state delegate le competenze di cui all'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile e che tali competenze, giusto il disposto di cui all'art. 5, comma 3, della stessa ordinanza, avrebbero dovuto essere oggetto di specifica delega, anche in considerazione della natura eccezionale del relativo atto;

Considerato che di tali competenze non delegate e, in particolare, del potere previsto dall'art. 4, punto 30 della citata ordinanza, il vice commissario ha fatto esplicitamente uso nell'adozione dei provvedimenti, datati 19 giugno 2001, di localizzazione degli impianti per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti negli ambiti territoriali ottimali;

Ritenuto pertanto, che, in assenza di delega esplicita, le ordinanze del vice commissario on. Lo Monte adottate in data 19 giugno 2001 ed aventi ad oggetto la localizzazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti negli ambiti territoriali ottimali dal n. 1 al n. 9, sono illegittime per carenza di potere;

Considerato altresì, che nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia, parte prima, n. 34 del 6 luglio 2001 sono stati pubblicati cinque avvisi pubblici, a firma del vice commissario on. Carmelo Lo Monte, per sollecitare la presentazione di manifestazioni d'interesse da parte di organismi interessati alla realizzazione di attività teoriche e tecnico-pratiche relative al censimento dei beni mobili ed immobili contenenti amianto ed alla verifica del rischio di amianto, al censimento dei pozzi di emunzione delle acque sotterranee, al censimento delle cave dismesse presenti in Sicilia, al censimento ed alla creazione di un catasto per la messa in sicurezza, demolizione, recupero di materiali e rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, al censimento dei siti di allocazione degli impianti di telefonia mobile e dei sistemi fissi per telecomunicazione e radiotelevisivi, nonché degli elettrodotti;

Considerato che tali azioni — per le quali è prevista l'erogazione di notevoli risorse pubbliche — essendo finalizzate all'esclusivo scopo della formazione professionale dei lavoratori, non rientrano, né direttamente, né indirettamente, nelle competenze indicate dalle ordinanze del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000;

Ritenuto pertanto, che gli avvisi pubblici predetti, essendo estranei per materia e per oggetto alle attribuzioni delegate al vice commissario on. Carmelo Lo Monte con il decreto del Presidente della Repubblica n. 190 del 17 ottobre 2000, sono illegittime per carenza di potere;

Annulla i provvedimenti di localizzazione degli impianti per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti negli ambiti territoriali ottimali dal n. 1 al n. 9, nonché gli avvisi pubblici per sollecitare la presentazione di manifestazioni d'interesse da parte di organismi interessati alla realizzazione di attività teoriche e tecnico-pratiche relative al censimento dei beni mobili ed immobili contenenti amianto ed alla verifica del rischio di amianto, al censimento dei pozzi di emunzione delle acque sotterranee, al censimento delle cave dismesse presenti in Sicilia, al censimento ed alla creazione di un catasto per la messa in sicurezza, demolizione, recupero di materiali e rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, al censimento dei siti di allocazione degli impianti di telefonia mobile e dei sistemi fissi per telecomunicazione e radiotelevisivi, nonché degli elettrodotti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia, parte prima, n. 34 del 6 luglio 2001.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 10 luglio 2001

Il commissario delegato
presidente della regione
LEANZA

01A8023

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 24 luglio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8708
Yen giapponese	108,07
Corona danese	7,4447
Lira Sterlina	0,61390
Corona svedese	9,3118
Franco svizzero	1,5064
Corona islandese	88,43
Corona norvegese	8,0020
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57372
Corona ceca	33,874
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,27
Litas lituano	3,4839
Lat lettone	0,5499
Lira maltese	0,3989
Zloty polacco	3,6677
Leu romeno	25693
Tallero sloveno	218,7672
Corona slovacca	42,711
Lira turca	1137000
Dollaro australiano	1,7152
Dollaro canadese	1,3401
Dollaro di Hong Kong	6,7921
Dollaro neozelandese	2,1224
Dollaro di Singapore	1,5840
Won sudcoreano	1140,75
Rand sudafricano	7,1329

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A8407

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260, recante: «Schema di norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante disposizioni riguardanti i Commissariati del governo per le province autonome di Trento e Bolzano.». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 176/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 5 luglio 2001).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario sopra indicato sono apportate le seguenti rettifiche:

nel titolo del decreto, riportato sia nel «sommario» alla pag. 5 della *Gazzetta Ufficiale* ordinaria, sia nel frontespizio che alla pag. 7, prima colonna, del suddetto supplemento, dove è scritto: «*Schema* di norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige ...», leggasi: «Norme di attuazione dello Statuto Speciale della regione Trentino-Alto Adige ...»;

nella «Tabella A», pubblicata alla pag. 8, seconda colonna, dello stesso supplemento, al rigo 19°, in corrispondenza della voce «Coadiutore amministrativo contabile», nelle due colonne riguardanti «Qualifica funzionale» e «Dotazione organica» deve essere riportato rispettivamente: «B1 (IV)» e «9» e null'altro; mentre al rigo 21°, in corrispondenza della voce «Ausiliario», nelle due colonne anzidette, deve essere riportato rispettivamente «A1» e «6»;

nella «Tabella B» pubblicata alla pag. 9, prima colonna, del suddetto supplemento, in corrispondenza della voce «Coadiutore amministrativo contabile», nelle due colonne riguardanti «Qualifica funzionale» e «Dotazione organica», deve essere riportato rispettivamente «IV» e «18» e null'altro; mentre al rigo 15°, in corrispondenza della voce «Qualifica funzionale», nelle due colonne anzidette deve essere riportato rispettivamente «V» e «2».

01A7998

Comunicato relativo al decreto 23 marzo 2001 del Ministero dei trasporti e della navigazione recante: «Recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa ad alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote.». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 141 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 9 giugno 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 4, art. 1, comma 1, il periodo «di tutti i tipi di veicoli definiti all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE» riportato alla fine della lettera *n)*, deve intendersi riferito a tutte le lettere dalla *a)* alla *n)*;

alle pagine 7, 8, 9 e 10 deve essere espunta la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

alla pag. 353, punto 2.1.4.3., al secondo rigo, dove è scritto: «... secondo quanto indicato *al punto* 2.1.4.3.1.», leggasi: «... secondo quanto indicato *ai punti* 2.1.4.3.1. o 2.1.4.3.2.»;

alla pag. 354, punto 2.1.5.2., al primo rigo, dove è scritto: «I valori letti devono essere arrotondati *all'unità*», leggasi: «I valori letti devono essere arrotondati *al decibel più vicino*»;

alla pag. 354, punto 2.1.5.4., al primo rigo, dove è scritto: «Se il valore *più alto* tra i quattro risultati ...», leggasi: «Se il valore *medio* tra i quattro risultati ...»; al terzo rigo, dove è scritto: «Detto valore *più alto* ...», leggasi: «Detto valore *medio* ...»;

alla pag. 357, punto 2.2.5.2., al primo rigo, dove è scritto: «... devono essere arrotondati *all'unità.*», leggasi: «.... devono essere arrotondati *al decibel più vicino.*»;

alla pag. 369, punto 2.1.4.3.1.2.3., al primo rigo, dove è scritto: «I motocicli muniti di un motore a 175 cm^3 ...», leggasi: «I motocicli muniti di un motore *con una cilindrata superiore* a 175 cm^3 ...»;

alla pag. 370, punto 2.1.5. 2., al primo rigo, dove è scritto: «I valori letti sono arrotondati *all'unità*», leggasi: «I valori letti sono arrotondati *al decibel più vicino*»;

alla pag. 370, punto 2.1.5.4., al primo rigo, dove è scritto: «Se il valore *più alto*, tra i quattro risultati ...», leggasi: «Se il valore *medio*, tra i quattro risultati ...»; al terzo rigo, dove è scritto: «Detto valore *più alto* ...», leggasi: Detto valore *medio* ...»;

alla pag. 371, punto 2.2.5.2., al primo rigo, dove è scritto: «... devono essere arrotondati *all'unità.*», leggasi: «... devono essere arrotondati al *decibel più vicino.*»;

alla pag. 385, punto 2.2.5.2., al primo rigo, dove è scritto: «... devono essere arrotondati *all'unità.*», leggasi: «... devono essere arrotondati *al decibel più vicino.*»;

alla pag. 385, punto 2.2.5.4, al primo rigo, dove è scritto: «Se il valore *più alto* tra i quattro risultati ...», leggasi: «Se il valore *medio* tra i quattro risultati ...»; al secondo e terzo rigo, dove è scritto: «Detto valore *più alto* ...», leggasi: «Detto valore *medio* ...»;

alla pag. 386, punto 2.3.5.2., al primo rigo, dove è scritto: «... devono essere arrotondati *all'unità.*», leggasi: «... devono essere arrotondati *al decibel più vicino*».

01A8160

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651171/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.